



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3.513/2012, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare della ditta omonima, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Angela Gemma in Roma, via Sabotino, n. 22;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, e U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Campania, Sede di Napoli, Sezione Prima, n. 5.165/2011, resa tra le parti, concernente l'impugnativa dell'informativa interdittiva antimafia adottata in data 15 ottobre 2010 dall'U.T.G. – Prefettura di Caserta.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Caserta;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Consigliere Oswald
Leitner e uditi, per l'appellante, l'Avvocato Francesco Vecchione e, per gli
appellati, l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

L'odierna appellante -OMISSIS- ha impugnato avanti al T.A.R. per la Campania, l'informativa antimafia emessa nei confronti della propria omonima ditta individuale dalla Prefettura di Caserta con provvedimento prot. 515/12b.16/ANT/AREA 1^ del 15 ottobre 2010 nonché gli atti presupposto ivi indicati e, articolando un unico motivo di censura, ne ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento.

In particolare, con l'unico motivo di ricorso, intitolato *“violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere per sviamento e travisamento – difetto di istruttoria – insufficiente motivazione”*, la ricorrente, premettendo di essere venuta a conoscenza dell'informativa antimafia a seguito della notifica, in data 2 novembre 2011, della comunicazione della Regione Campania, con cui è stata informata dell'avvio del procedimento di decadenza totale dal beneficio finanziario riconosciutele nell'ambito del Nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, sul presupposto del provvedimento interdittivo impugnato, deduceva che quest'ultimo sarebbe sfornito di motivazione e che il medesimo violerebbe i precetti ed i principi sanciti nella legge 241/90; inoltre, la ricorrente rilevava di essere in ogni modo persona

incensurata e dalla condotta di vita irreprensibile e che era stata sottoposta ad un unico procedimento penale, per i reati di cui agli articoli 81, cpv., 110, 112, n. 1, 334, 416, 479 e 646 c.p., dai quali era stata assolta con sentenza n. 1.322/2010 emessa in data 10.06.2010 dal GUP presso il Tribunale di S. Maria C.V., di modo che, qualora, come sembrava plausibile ritenere, il provvedimento impugnato avesse tratto indizi unicamente da detto procedimento penale, non risulterebbe essere stata debitamente valutata quest'ultima circostanza, con conseguente illegittimità dell'atto per difetto istruttorio e di motivazione.

Il T.A.R. adito, con ordinanza presidenziale del 17 gennaio 2011, ordinava alla Prefettura – U.T.G. di Caserta di depositare, entro il 28 gennaio 2011, la nota prefettizia impugnata e tutti gli atti, verbali ed accertamenti sui quali essa si fonda nonché ogni altro atto utile ai fini della decisione.

In data 4 febbraio 2011, il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso avversario e, nella data successiva del 5 febbraio 2011, depositava una propria memoria e i documenti richiesti.

In data 18 marzo 2011, la ricorrente, venuta a conoscenza del contenuto degli atti presupposto richiamati nell'informativa, depositava una propria memoria, contestando:

- 1) che gli elementi posti a base dell'interdittiva impugnata non sarebbero relativi alla sua persona, bensì, piuttosto, a quella di suo padre, -OMISSIS-, il quale, insieme ad altri stretti congiunti, sarebbe rimasto destinatario di provvedimenti interdittivi e/o informative ai fini antimafia; in ogni caso, essa ricorrente non risulterebbe in alcun modo convivente con il padre;
- 2) che una delle due precedenti interdittive richiamate nell'atto, ovvero quella emessa nei confronti della -OMISSIS-, sarebbe stata sospesa con ordinanza del T.A.R. per la Campania, n. 216 del 1999; inoltre, il riferimento all'omicidio dello

zio non sarebbe ricollegabile a rapporti di quest'ultimo con la criminalità organizzata;

3) che l'altra interdittiva, a carico della -OMISSIS-, emessa in data 3 gennaio 2004, sarebbe stata disattesa da un'informativa dell'8 giugno 2009, della stessa Prefettura, relativa al padre di essa ricorrente, nella quale si è dato atto dell'insussistenza di cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art. 10, legge 575/65;

4) la sentenza di assoluzione di essa ricorrente dalle imputazioni a suo carico recherebbe anche l'assoluzione del padre, che pertanto risulterebbe immune da pendenze penali.

All'udienza pubblica del 12 maggio 2011, alla quale la controversia era stata rinviata per la sua sollecita definizione nel merito, il T.A.R. ha trattenuto la causa in decisione e, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato inammissibile le censure formulate nella memoria del 18 marzo 2011, considerandole nuove contestazioni che avrebbero dovuto essere dedotte nella forma di motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., e ha respinto il ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato risultava sorretto dall'informativa acquisita dai Carabinieri e dallo specifico parere reso in data 11 ottobre 2010 dal Gruppo Ispettivo Antimafia, richiamato *per relationem* dall'informativa interdittiva, il tutto sottolineando che negli atti in questione si evidenziava che la ricorrente con il suo nucleo familiare, composto dal padre convivente e dai fratelli, sono cointeressati ed amministratori di un'azienda già colpita da interdittiva antimafia, al pari di altra impresa facente capo originariamente ad uno zio deceduto nel 1993 a seguito di colpi d'arma da fuoco.

Avverso tale decisione ha proposto appello -OMISSIS-, articolando quattro motivi che saranno di seguito esaminati e chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento di tutti i provvedimenti impugnati con quest'ultimo.

Si sono costituiti gli appellati Ministero dell'Interno e U.T.G. – Prefettura di Caserta che hanno chiesto la reiezione del primo motivo d'appello e la dichiarazione di inammissibilità dei restanti tre nonché, in subordine, la dichiarazione di infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado e, in ogni caso, la conferma della sentenza impugnata.

Nella pubblica udienza del 23 febbraio 2017 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1.1. Con un primo motivo d'appello si deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un *errore in iudicando et procedendo*, da violazione di legge e violazione nonché falsa applicazione degli articoli 4 e 5 del D.L.vo 490/94, da violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 1.322 del 10 giugno 2011, divenuta irrevocabile il 2 novembre 2011, dall'errata applicazione dei principi in materia interdittiva, da difetto d'istruttoria nonché da manifesta ingiustizia.

1.2. Nella prima parte del motivo in esame (punto 1.1 dell'atto d'appello), si lamenta, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato l'inammissibilità delle deduzioni difensive sviluppate nella memoria depositata in data 18 marzo 2011, dal momento che, con il ricorso introduttivo, sarebbero stati impugnati tutti gli atti afferenti il procedimento di adozione dell'interdittiva antimafia (e, quindi, anche quelli depositati dalla pubblica amministrazione nel corso del giudizio) e sarebbero stati dedotti il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, il vizio di eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti nonché il difetto d'istruttoria e l'insufficienza della motivazione, per cui le allegazioni contenute nella predetta memoria non costituirebbero nuove ragioni addotte a sostegno delle domande già proposte, ma un'illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, come tale non comportante alcun ampliamento del *thema decidendum*, e di semplici repliche alle

argomentazioni della controparte nonché specificazioni in fatto necessarie per una corretta lettura dei documenti depositati da quest'ultima.

1.3. A dimostrare tale assunto, l'appellante evidenzia, a) che il primo punto della memoria chiarirebbe soltanto che la circostanza, tra l'altro assolutamente irrilevante ai fini della vicenda, che essa sarebbe convivente con il padre - OMISSIS-, è destituita di fondamento, b) che, con il secondo punto della memoria, verrebbe ribadito il difetto istruttorio di cui era affetta l'informativa impugnata, in quanto la Prefettura non aveva considerato la propria nota prot. 783/12.B.1/Area 11^ del 26 marzo 2004, c) che, inoltre, nella memoria, si sottolineerebbe il difetto di eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e l'insufficienza della motivazione, dovuti al fatto che la Prefettura non ha tenuto conto della propria nota, positiva per essa ricorrente, dell'8 giugno 2009 e, infine, d) che, sempre con la memoria, verrebbe ribadito che l'unico procedimento a carico di essa ricorrente si è concluso con la sua assoluzione.

1.4. Il motivo di censura è infondato per le considerazioni di seguito esposte.

1.5. Il ricorso di primo grado è stato proposto quando la ricorrente era ancora solo ed esclusivamente a conoscenza dall'interdittiva impugnata, nella quale risultavano indicati gli estremi della documentazione acquisita nel corso della precedente istruttoria, ma non anche il relativo contenuto, tanto è vero che l'interessata ha dedotto l'illegittimità dell'atto essenzialmente rilevandone la carenza motivazionale.

1.6. Il T.A.R. ha quindi ordinato all'amministrazione di depositare detta documentazione entro un termine all'uopo assegnato e, soltanto in seguito alla produzione della documentazione *de qua*, la ricorrente, ha sviluppato, con memoria depositata in data 18 marzo 2011, una serie di censure in relazione ai fatti cui si faceva riferimento nella corrispondenza intercorsa tra organi di polizia e prefettura e nel parere del G.I.A., al fine di contestarne la veridicità e/o la rilevanza e la

significatività ai fini della ravvisabilità dell'affermata permeabilità della ditta agli interessi della criminalità organizzata di stampo mafioso [cfr. i punti da 1) a 4) della prima parte della motivazione della sentenza], censure che non aveva potuto dedurre prima, in quanto non a conoscenza del contenuto degli atti da cui riteneva poter desumere le circostanze contestate.

1.7. Introducendo questi nuovi ed ulteriori elementi, la ricorrente ha quindi allegato ulteriori presunti profili di illegittimità del provvedimento impugnato, estendendo così l'originario *thema decidendum*, conseguente dalle argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo, profili che, trattandosi di nuove ragioni a fondamento della domanda di annullamento, avrebbe dovuto dedurre formulando motivi aggiunti.

1.8. Il solo fatto che, nel ricorso introduttivo, la ricorrente abbia menzionato, tra gli atti che intendeva impugnare, anche la corrispondenza intervenuta tra gli organi di polizia e la prefettura nonché il parere del G.I.A. da cui risultano questi nuovi elementi, allegando genericamente una serie di vizi poi non concretamente sviluppati nell'atto, infatti, non è sufficiente per potersi considerare l'interdittiva ed i relativi atti presupposto utilmente gravati, sotto i profili successivamente dedotti con la memoria del 18 marzo 2011, in quanto la domanda di annullamento del singolo provvedimento impugnato (che di volta in volta costituisce il *petitum*) presuppone, per poter essere considerata validamente proposta, anche l'individuazione della *causa petendi* (ossia dei fatti e dei correlati specifici motivi di censura posti a fondamento della stessa), mentre, come si desume dal combinato disposto dell'art. 40, lettere c) e d) c.p.a., non è sufficiente la mera astratta indicazione di presunti vizi dell'atto, senza la puntuale specificazione dei motivi per i quali si ritiene la sussistenza del vizio, ovvero senza la contestuale esposizione dei fatti a tal fine ritenuti rilevanti.

1.9. In base alle considerazioni sinora esposte, il giudice di prime cure ha quindi correttamente dichiarato inammissibili le nuove contestazioni formulate con la memoria sopraccitata, in quanto non introdotte in giudizio con le forme previste dall'articolo 43 c.p.a. per la deduzione di motivi aggiunti.

1.10. Nella seconda parte del motivo d'appello (punto 1.2 dell'atto d'appello), si deduce che la sentenza impugnata sarebbe da considerarsi erronea in quanto fondata su un macroscopico difetto istruttorio che avrebbe finito per creare una suggestione sull'effettiva sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'interdittiva antimafia. In particolare, nella sentenza impugnata si sosterebbe che *“negli atti in questione si evidenzia che la ricorrente con il suo nucleo familiare, composto dal padre convivente e dai fratelli, sarebbero cointeressati ed amministratori di un'azienda già colpita da interdittiva antimafia ...”*, facendo così implicitamente riferimento alle risultanze della nota n. 0215979/4-3 Rif. F. 515/12b.16/ANT/AREA 1[^] del 31 marzo 2010 (*rectius* alla nota n. 0215979/4-3 di prot. “P” dd. 23 giugno 2010 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta), secondo la quale il padre della ricorrente, - OMISSIS-, *“risultava gravato da precedenti per aver attivato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, violazioni inerenti a norme in materia controllo sull'attività urbanistica edilizia in concorso, associazione per delinquere, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, furto e tentata truffa in concorso”*. Sia l'appellante che anche suo padre, - OMISSIS-, sarebbero stati però assolti dal Tribunale Penale di S. Maria C. V., con sentenza n. 1.322 del 10 giugno 2011, ovvero in data precedente all'adozione dell'informativa antimafia, da tutti i reati in questione; con la stessa sentenza, - OMISSIS- sarebbe stato soltanto dichiarato colpevole del delitto ex art. 334 c.p., dal quale, però, sarebbe stato poi assolto dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 395 del 25.01-6.02.2012, in riforma del relativo capo della sentenza di primo grado.

1.11. Secondo l'appellante, l'interdittiva antimafia impugnata avrebbe quindi del tutto illogicamente e contraddittoriamente tratto unicamente indizi da detto procedimento penale, omettendo di considerare l'esito conclusivo del medesimo, con la conseguenza che il provvedimento *de quo* sarebbe da considerarsi viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. La mancata valutazione dell'esito del processo penale da parte della prefettura, poi, non sarebbe stata in alcun modo rilevata nemmeno dal giudice di prime cure, per cui anche la sentenza gravata risulterebbe affetta da un insanabile difetto di istruttoria che ne renderebbe necessario l'annullamento e/o la riforma.

1.12. Il motivo d'appello formulato dall'appellante non merita accoglimento.

1.13. Per quanto riguarda la persona della ricorrente, invero, va dato atto che né l'interdittiva impugnata, né gli atti investigativi posti a suo fondamento, fanno in qualche modo riferimento a precedenti di polizia o giudiziari della -OMISSIS-, per cui, sotto questo profilo, la censura in commento risulta essere senz'altro destituita di ogni fondamento.

1.14. Per quanto concerne la posizione di -OMISSIS- va invece rilevato, *in primis*, che la censura in esame va considerata inammissibile, in quanto si tratta della riproposizione di una delle contestazioni introdotte irrisolte nel giudizio di primo grado, con la memoria del 18 marzo 2011. In ogni modo, il motivo di doglianza è anche infondato, come si può agevolmente ricavare dall'apparato motivazionale della sentenza di primo grado. Il giudice di prime cure, infatti, dà atto che l'informativa antimafia risulta adeguatamente sorretta "*dall'informativa acquisita dai Carabinieri e dallo specifico parere in data 11 ottobre 2010 reso dal Gruppo Investigativo Antimafia, richiamato per relationem*", con la precisazione che "*negli atti in questione si evidenzia che la ricorrente con il suo nucleo familiare, composto dal padre convivente e dai fratelli, sarebbero cointeressati ed amministratori di un'azienda già colpita da interdittiva antimafia (ovvero della -OMISSIS-), al pari di altra impresa (la -OMISSIS-) facente capo*

originariamente ad un zio deceduto nel 1993 a seguito di colpi d'arma da fuoco”(cfr. punto 1.1 della sentenza). Diversamente da come sostenuto dall'appellante, né nella sentenza di primo grado, né nel provvedimento prefettizio impugnato, il giudizio sulla permeabilità della ditta della -OMISSIS- agli interessi della criminalità organizzata di stampo mafioso si basa quindi unicamente sui precedenti di polizia e giudiziari di -OMISSIS-, anzi nella sentenza impugnata va espressamente rilevato che l'effettiva sussistenza del relativo pericolo può essere ragionevolmente tratto dall'esistenza di due precedenti interdittive interessanti società riconducibili alla famiglia dell'appellante, di una delle quali, come si rileva dall'informativa della Guardia di Finanza del 17 settembre 2010, citata nell'interdittiva antimafia impugnata, la -OMISSIS- risulta essere oltretutto socia.

2.1. Con il secondo motivo d'appello si deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un *error in iudicando et in procedendo*, da violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 del D.L.vo 490/94, da violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di S. Maria C. V., n. 1.322 del 10 giugno 2011, da errata applicazione dei principi in materia interdittiva, da difetto d'istruttoria e da manifesta ingiustizia, nella parte in cui si riferisce all'interdittiva antimafia che aveva colpito *“un'altra impresa (la -OMISSIS-) facente capo originariamente ad un zio deceduto nel 1993 a seguito di colpi d'arma da fuoco”*.

2.2. In particolare, l'appellante lamenta che nella sentenza si faccia riferimento all'omicidio dello zio, -OMISSIS-, accostando quest'ultimo ad ambienti camorristici e ponendo così in essere un'intollerabile travisamento dei fatti, dato che l'uomo deve essere piuttosto considerato vittima della malavita organizzata. Il prof. -OMISSIS-, la cui probità morale, secondo l'appellante, non risulterebbe soltanto confermata dall'assenza di qualsivoglia indagine o procedimento penale a suo carico, sarebbe infatti stato ucciso per non essersi piegato agli interessi del clan cd. *“dei Casalesi”*, quando ha assunto la carica di presidente dei liquidatori del -

OMISSIS- in scioglimento che aveva costituito sicuro punto di riferimento per la predetta organizzazione. L'estraneità del prof. -OMISSIS- al *core business* del Consorzio citato risulterebbe inoltre dalle dichiarazioni rese da personaggi di spicco appartenenti all'organizzazione criminale citata, in base alle quali lo storico artefice dell'attività del Consorzio andrebbe individuato, nel suo ex-presidente, -OMISSIS-, che aveva un cognome simile a quello dell'-OMISSIS-, casuale assonanza che avrebbe portato l'U.T.G. a confondere i due nominativi, creando così ingiustificati sospetti sullo zio di essa appellante e, quindi, sul proprio nucleo familiare. Tale macroscopico errore sarebbe stato travisato dal giudice di prime cure, con conseguente erroneità della sentenza di primo grado sotto il profilo evidenziato.

2.3. Il motivo d'appello - oltre ad essere inammissibile, in quanto con il medesimo si ripropone una delle censure già dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado - è comunque anche infondato nel merito. Né l'interdittiva antimafia emessa nei confronti dell'appellante (nella quale il prefetto fa proprio il parere reso in data 11 ottobre 2010 dal Gruppo Ispettivo Antimafia), né la sentenza impugnata (nella quale si conferma la piena legittimità del predetto atto), infatti, sono fondati su giudizi relativi alla personalità del prof. -OMISSIS-, richiamandosi i due provvedimenti, in realtà, all'esistenza di due precedenti informative antimafia, una delle quali, risalente al 1999, aveva interessato la -OMISSIS-, originariamente facente capo al prof. -OMISSIS-, al quale, dopo la sua morte, è gradualmente subentrato, quale socio ed amministratore il padre dell'appellante. Tale interdittiva è già stata riconosciuta del tutto legittima da questo Consiglio, con sentenza n. 420 del 2003, sul rilievo che, correttamente, il pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla -OMISSIS- era stato ritenuto sussistente dal prefetto non tanto per il collegamento con il socio -OMISSIS-, che al momento dell'adozione dell'atto era deceduto da molti anni, e a prescindere dal limitato periodo temporale in cui il

predetto era stato presidente del -OMISSIS-, ma piuttosto per l'inserimento della -OMISSIS- nel predetto Consorzio, il quale era stato indicato da un collaboratore di giustizia quale ente controllato e facente parte dell'organizzazione camorristica dei Casalesi.

2.4. Valorizzando l'informativa emessa nei confronti di -OMISSIS- ai fini dell'adozione dell'informativa impugnata in questa sede, il prefetto non ha quindi attribuito alcuna rilevanza alla figura del prof. -OMISSIS- ed alle circostanze della sua morte, ma ha fondato la sua decisione sull'esistenza di un altro provvedimento interdittivo che è stato riconosciuto legittimo in sede giudiziaria, per motivi non attinenti in alcun modo alla persona dello zio dell'appellante ed al suo ruolo all'interno di -OMISSIS-, per cui non può di certo affermarsi che il giudice di primo grado abbia travisato un elemento decisivo per la decisione.

3.1. Con il terzo motivo d'appello si deduce che la sentenza impugnata presenterebbe gli stessi vizi già dedotti con il secondo motivo d'appello, poiché il T.A.R. motiverebbe la reiezione del ricorso richiamando la già citata sentenza n. 420 del 2003, con la quale è stata confermata la legittimità dell'interdittiva a carico della -OMISSIS-, di proprietà della famiglia -OMISSIS-.

3.2. In primo luogo, l'appellante si lamenta nuovamente del fatto che detta sentenza ricostruirebbe in maniera assolutamente errata la vicenda esaminata, laddove afferma che il prof. -OMISSIS- sarebbe stato citato dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-, senza analizzare le dichiarazioni di quest'ultimo, dalle quali risulterebbe che il riferimento fatto dal pentito al -OMISSIS- come gestito dalla Camorra non poteva coinvolgere il prof. -OMISSIS-, che non era stato mai indicato dal pentito, né in proprio, né con riferimento alla -OMISSIS-, per cui – avendo anche la nota prot. 783/12.B.1/Area 11^ dd. 26 marzo 2004 del prefetto di Caserta escluso ogni rapporto tra il prof. -OMISSIS-, la sua famiglia e la criminalità organizzata (n.d.r., si tratta di nota che non riguarda il procedimento avente ad

oggetto l'interdittiva -OMISSIS-, ma la richiesta degli eredi dell'-OMISSIS- di concessione delle speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso) – non avrebbe potuto essere attribuito alcun rilievo alla parentela intercorrente tra essa appellante e suo zio ai fini dell'emanazione dell'interdittiva impugnata.

3.3. In secondo luogo, l'appellante rileva l'erroneità *per tabulas* del passaggio della sentenza, laddove si asserisce che il prof. -OMISSIS-, ex presidente e poi liquidatore di -OMISSIS-, avrebbe agevolato l'attività della -OMISSIS-, ciò in quanto il predetto era stato nominato presidente del predetto Consorzio in data 21 novembre 1992, ossia allorquando il medesimo aveva già sospeso le proprie attività, visto che ne era previsto lo scioglimento (per cui il prof. -OMISSIS- non poteva essersi occupato in alcun modo della gestione dell'ente).

3.4. Di contro, secondo l'appellante, la -OMISSIS-, che stranamente sarebbe l'unico socio del -OMISSIS- destinatario di un'informativa antimafia, sarebbe stata danneggiata dalla sua permanenza nel Consorzio, visto che aveva maturato, nei confronti del predetto ente, un credito di Lire 195.000.000- che nel bilancio di liquidazione è stato indicato soltanto per circa Lire 152.000.000-, ragione per cui la società si era vista costretta ad impugnare la relativa delibera innanzi al giudice civile. Tale vicenda sarebbe stata debitamente rappresentata da -OMISSIS- alla prefettura di Caserta, senza che, però, tale ufficio ne prendesse contezza.

3.5. In definitiva, ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata andrebbe riformata, in quanto avrebbe trascurato che, a) i fatti posti a fondamento dell'informativa emessa il 15 ottobre 2010, oggetto di causa, sono riferiti alla -OMISSIS- e risalgono ad oltre quindici anni fa, b) i medesimi fatti sono stati superati dal giudicato penale di cui alla più volte citata sentenza del Tribunale S. Maria C.V., n. 1.322 del 10 giugno 2010, c) mancano nuovi elementi di interesse da segnalare ai fini della normativa antimafia, per quanto concerne -OMISSIS-, d)

mancono, sia con riferimento al passato che con riferimento all'epoca in cui l'interdittiva oggetto di causa è stata emessa nei confronti di essa appellante, qualsivoglia motivazione e qualunque tipo di verifica istruttoria che possano giustificare l'adozione del provvedimento, che comporta gravi limitazioni alla libertà d'iniziativa economica.

3.6. Anche il terzo motivo - oltre ad essere inammissibile in quanto con il medesimo non si deduce il vizio di carenza di motivazione dell'interdittiva antimafia impugnata, motivo che si è già articolato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma si riformulano in realtà contestazioni mai ritualmente allegare in tale sede - è comunque infondato.

3.7. Per quanto riguarda i due passaggi della sentenza n. 420/2003 contestati dall'appellante, va rilevato, infatti, che, in realtà, si tratta di stralci della parte introduttiva del provvedimento giurisdizionale, nella quale sono state riassunte le ragioni di fatto e di diritto contenute nella sentenza di primo grado, e non delle ragioni che hanno portato il giudice del gravame a respingere l'appello. Il Collegio giudicante, invece, ha fondato il suo giudizio di legittimità dell'interdittiva adottata nei confronti della -OMISSIS- su *“elementi ... che derivano dall'oggettivo dato dell'appartenenza della -OMISSIS-al Consorzio (-OMISSIS-) che si ritiene essere strumento di un'organizzazione camorristica”*, elementi che, a parere del Collegio *“...risultano idonei a supportare l'impugnato provvedimento...”* (cfr. pagina 7 della sentenza). La legittimità dell'interdittiva adottata nei confronti di -OMISSIS- è stata quindi confermata in sede giudiziaria, come già detto, per motivi che non riguardano in alcun modo la persona del prof. -OMISSIS- e il suo ruolo all'interno di -OMISSIS-.

3.8. La sola circostanza, del resto soltanto allegata, ma non concretamente provata, che, al momento della liquidazione del -OMISSIS-, -OMISSIS- fosse creditrice di una somma di una certa consistenza, poi, non vale invece in alcun modo a dimostrare che durante tutto il periodo in cui aveva fatto parte del Consorzio, la

società non avesse in alcun modo tratto vantaggi o benefici dalla sua appartenenza all'ente, con la conseguenza che la sentenza n. 420/2003, criticata dall'appellante, non può essere considerata errata nemmeno sotto tale profilo.

3.9. Per quanto riguarda la dedotta sopravvenuta inattualità del pericolo di infiltrazione mafiosa accertato dall'interdittiva che ha colpito la -OMISSIS-va osservato che *“il superamento del rischio di inquinamento mafioso è da ricondursi non tanto al trascorrere del tempo dall'ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, bensì al sopraggiungere di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza”* (così Con. Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 292). In altre parole, il rischio di inquinamento mafioso non può ritenersi cessato automaticamente per il mero passaggio del tempo o per l'assenza di nuove evenienze negative, ma all'uopo è necessario che vengano accertati nuovi fatti positivi che dimostrino l'effettivo venir meno della situazione rilevata in precedenza.

3.10. Nel caso di specie, non è possibile rinvenire fatti positivi di tale genere, anche perché – diversamente da come sostenuto dall'appellante - i fatti oggetto del processo penale conclusosi con la più volte citata sentenza del Tribunale S. Maria C.V. n. 1.322 del 10 giugno 2010, non sono stati e non potevano essere stati considerati ai fini dell'adozione dell'interdittiva nei confronti della -OMISSIS-, in quanto gli stessi si sono verificati e sono stati scoperti molto tempo dopo l'emissione del provvedimento.

3.11. Conclusivamente, il prefetto ha correttamente valorizzato l'informativa - OMISSIS-ai fini dell'adozione dell'interdittiva nei confronti dell'appellante, essendo la società medesima pacificamente riconducibile alla famiglia -OMISSIS-, alla quale l'appellante non è soltanto legata in virtù di rapporti di parentela, ma con la quale risulta avere anche cointeressenze di natura economica, essendo essa, infatti, anche socia di un'altra società di proprietà dello stesso gruppo familiare, la -

OMISSIS-, la cui attività, come risulta dalla sentenza del Tribunale di S. Maria C. V., è sovrapponibile e comunque strettamente connessa a quella della -OMISSIS- (cfr. pag. 29 della sentenza: “ ... *in verità il solo -OMISSIS- era gestore di fatto dell’attività di coltivazione della cava -OMISSIS-e, quindi, anche della -OMISSIS- rispetto alla quale la -OMISSIS- rivestiva soltanto formalmente la veste di amministratore unico*”). Il passaggio della sentenza, oltre a rilevare il collegamento tra le varie società della famiglia -OMISSIS-, evidenzia, poi, anche un’altra circostanza rilevante, ovvero la formale intestazione all’appellante di attività economiche gestite sostanzialmente da -OMISSIS-, fatto che dimostra l’intimo intreccio tra le varie attività imprenditoriali riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, per cui non si ritiene in ogni modo affatto illogico o irragionevole ricondurvi anche quella della ditta individuale formalmente intestata all’appellante.

4.1. Con il quarto motivo d’appello si censura la sentenza di primo grado, sostenendo che la stessa sarebbe affetta da un errore *in iudicando et in procedendo*, da violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 del D.L.vo 490/94, da violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1.322 del 10 giugno 2011, dall’errata applicazione dei principi in materia interdittiva, da difetto d’istruttoria, da violazione del giusto procedimento, del principio dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, da violazione del principio di libertà dell’iniziativa economica ex articolo 41 Costituzione, da manifesta ingiustizia e violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione con riferimento alla posizione della giovane appellante.

4.2. In particolare, si deduce che, nella sentenza gravata, si fa riferimento ad un altro “*provvedimento interdittivo che non risulterebbe contestato in sede giurisdizionale, (e che non sarebbe) neppure smentito o contraddetto dalla comunicata assenza delle circostanze ostative previste dall’articolo 10 della legge 575 del 1965, in quanto gli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa rilevanti ai sensi dell’articolo 4 del D.L.vo 490 del 1994, possono ben*

verificarsi nonostante l'insussistenza a carico dei soggetti interessati delle cause di divieto o di sospensione indicate nell'allegato 1 della stessa legge".

4.3. L'interdittiva in questione è quella, a dire dell'appellante, molto risalente nel tempo, emessa in data 03 gennaio 2004, nei confronti della -OMISSIS-, di cui -OMISSIS- è socio ed amministratore unico e della quale sono soci i suoi figli -OMISSIS-.

Sostiene l'appellante, in particolare, che tale informativa sarebbe stata disattesa o comunque ritenuta infondata da parte dello stesso prefetto di Caserta che, con nota n. prot. 983/12B.16/ANT/AREA 1^ dell'8 giugno 2009, ha comunicato alla pubblica amministrazione richiedente che a carico di -OMISSIS- non risultavano cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 575/65, per cui non si comprenderebbe come mai, non essendo emerse circostanze rilevanti ai fini della cd. certificazione (*rectius* comunicazione) antimafia, all'appellante dovrebbe derivare un pregiudizio ricollegabile, unicamente, alla circostanza di essere figlia del predetto -OMISSIS-.

4.4. Prosegue l'appellante, che l'interdittiva emessa a carico della -OMISSIS- si fonderebbe poi altresì su vicende superate dal giudicato penale della più volte citata sentenza n. 1.322 del 10 giugno 2010 che avrebbe smentito le motivazioni sottese all'informativa del 2004.

4.5. Inoltre, il prefetto avrebbe anche del tutto trascurate le risultanze a lui inoltrate dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli – Gruppo Investigativo sulla Criminalità Organizzata, con nota del 30 luglio 2010, avente ad oggetto "*informazioni antimafia – ditta -OMISSIS-*", e dalla Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Napoli, con nota del 5 agosto 2010, riguardante la medesima ditta, dalle quali risultava che non erano emersi ulteriori elementi d'interesse, oltre a quanto comunicato dagli altri organi di polizia.

4.6. In definitiva, tenuto conto che dall'adozione dell'interdittiva era trascorso un certo lasso di tempo, senza che fosse emersa alcuna nuova evenienza negativa di riscontro, e considerato che erano sopraggiunti fatti positivi, ovvero la sentenza di assoluzione del Tribunale di S. Maria C.V., l'interdittiva del 2004 dovrebbe essere considerata assolutamente inattuale, circostanza per cui il T.A.R. avrebbe dovuto cogliere gli evidenti profili di illegittimità e, in particolare, la palese carenza di motivazione, che caratterizzavano l'informativa emessa nei confronti dell'appellante, assunta, in sostanza, sulla base di elementi inattuali e senza riferimento alcuno a circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti indicativi della permeabilità della ditta -OMISSIS- agli interessi della criminalità organizzata, con la conseguente illegittima compromissione del principio della libertà economica garantita dall'articolo 41 della Costituzione.

4.7. Ritiene il Collegio, che anche quest'ultimo motivo d'appello - oltre ad essere inammissibile, in quanto con esso non si ripropone il vizio di carenza di motivazione dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma si riformulano semmai le censure sviluppate, in maniera irrituale, con la più volte citata memoria del 18 marzo 2011 - è comunque infondato nel merito.

4.8. Per quanto riguarda l'assunto dell'appellante, per cui - rilasciando la sopra menzionata comunicazione antimafia dell'8 giugno 2009 - il prefetto avrebbe disatteso e comunque ritenuto superata l'informativa interdittiva adottata nel 2004, nei confronti della -OMISSIS-, si condivide pienamente quanto già esposto al riguardo dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ovvero che la comunicazione antimafia di cui all'art. 3 del D.P.R. 252/98 attesta soltanto l'insussistenza di cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art. 10, legge 575/65 e il suo rilascio, a differenza di quello dell'informativa antimafia ex art. 10 del D.P.R. citato, non presuppone e non si fonda necessariamente su verifiche del prefetto circa la sussistenza o meno di elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa nella società o nell'impresa interessate. In altre parole, il fatto che a -OMISSIS- sia stata rilasciata una comunicazione antimafia a lui favorevole, non permette di affermare in sé e per sé che il prefetto abbia verificato ed escluso tentativi di infiltrazione mafiosa in capo alla -OMISSIS-.

4.9. Parimenti infondato, poi, risulta anche il rilievo, secondo cui i fatti posti a fondamento dell'interdittiva del 3 gennaio 2004 sarebbero da ritenersi superati, alla luce della pronuncia assolutoria del Tribunale di S. Maria C.V.. Al riguardo va osservato, infatti, che – in base a quanto pare potersi desumere da detta sentenza e dal certificato dei carichi pendenti dell'appellante – i fatti giudicati dal Tribunale Penale si sono verificati e/o sono stati comunque venuti alla luce soltanto dopo l'adozione dell'interdittiva, datata 3 gennaio 2004, per cui non potevano essere stati posti a fondamento di quest'ultima, con la conseguenza che il giudicato penale formatosi sugli stessi non può valere in alcun modo ad intaccare l'interdittiva in commento.

4.10. In merito all'argomento difensivo dell'appellante, fondato sul fatto che dalle note della Guardia Finanza del 30 luglio 2010 e della Direzione Investigativa Antimafia del 5 agosto 2010 non risulterebbero ulteriori elementi d'interesse rispetto a quelli già comunicati dagli altri organi di polizia, ai fini della adozione dell'informativa antimafia in capo alla -OMISSIS-, va rilevato, infine, che, diversamente da come ritenuto dalla -OMISSIS-, un tanto non significa soltanto che i due organi di polizia hanno ritenuto di non poter segnalare nuove evenienze negative, ma comporta altresì che, apparentemente, non sono stati nemmeno rinvenuti fatti positivi sopravvenuti alla luce dei quali si avrebbe potuto escludere *ex post* il pericolo di infiltrazione accertato dal prefetto in capo alla -OMISSIS-, pericolo che il prefetto, adottando l'informativa del 15 ottobre 2010, ha ritenuto correttamente sussistere anche in capo alla ditta individuale -OMISSIS-, alla luce della sua qualità di socia della predetta società ed in ragione delle

considerazioni già esposte ai precedenti punti da 3.9 a 3.11 della motivazione della presente sentenza.

5. Conclusivamente, il proposto gravame va respinto, per l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dei motivi d'appello formulati dall'appellante, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, nella quale il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio per cui la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitosi e, quindi, del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano fattori del pericolo sufficienti e idonei a far ritenere, "*più probabile che non*", che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata. Nella specie, il giudice di primo grado ha ritenuto, infatti, che tali elementi sintomatici ed indiziari siano rinvenibili nelle due interdittive antimafia precedentemente emesse nei confronti di società riconducibili al gruppo familiare degli -OMISSIS-, rispetto ad una delle quali l'appellante risulta essere *per tabulas* anche senz'altro cointeressata, informative che, in assenza di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza, erano, al momento dell'adozione dell'interdittiva del 15 ottobre 2010, da considerarsi tuttora attuali e pienamente efficaci e, quindi, senz'altro idonee a costituire un valido fondamento per l'emissione del provvedimento *de quo*.

6.1. Le spese del presente grado del giudizio, considerata la peculiarità del caso esaminato, possono essere interamente compensate tra le parti.

6.2. Rimane definitivamente a carico di -OMISSIS-, attesa la sua soccombenza, il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto da -OMISSIS-, lo respinge e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Pone definitivamente a carico dell'appellante, attesa la sua soccombenza, il contributo unificato corrisposto per la proposizione dell'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, il -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, l'-OMISSIS-, -OMISSIS-, la -OMISSIS-, la -OMISSIS- ed il -OMISSIS-.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Oswald Leitner

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

